

TI_GERICHTE 52.2019.309 vom 14. Mai 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-05-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.309

FR: TI_GERICHTE 52.2019.309 du 14 mai 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.309 del 14 maggio 2019

Regeste

Sanzione disciplinare

Erwägungen

E. 10

(art. 1 cpv. 3 LTN). Per gli istromenti e i brevetti di valore determinabile, gli onorari massimi sono stabiliti da una tariffa in base al valore dell'atto (cfr. art. 2 e segg. LTN), mentre per gli atti di valore indeterminabile la relativa tariffa va applicata tenendo conto dell'importanza economica dell'atto e delle circostanze particolari, segnatamente del dispendio di tempo (cfr. art. 9 LTN). La LTN prevede poi onorari specifici per determinati atti rogati e funzioni svolte dal notaio (cfr. art. 11-19 LTN). Secondo l'art. 1 cpv. 4 non sono compresi nell'onorario lo studio e la preparazione di atti, nonché altre prestazioni che esulano da quelle di cui al cpv. 2 (stesura di procure, epurazione e modifica di servitù, svincoli di pegni, dichiarazioni di subingresso, redazione di regolamenti per la comproprietà o PPP, elaborazione di statuti societari o contratti di conferimento, richieste per il rilascio di autorizzazioni, traduzioni, incassi, pagamenti del prezzo, ecc.). Queste prestazioni - connesse alla rogazione ma non comprese nella tariffa - vanno remunerate in base alla tariffa oraria (cfr. art. 20 cpv. 1 LTN), che ammonta al massimo a fr. 300.- (cfr. art. 1 cpv. 6). Al notaio vanno pure corrisposte tutte le spese, le tasse e le imposte (cfr. art. 21 LTN). Egli ha pure diritto al rimborso delle spese di trasferta (cfr. art. 22 LTN) nonché alle indennità previste dall'art. 23 LTN. 7.2. La Commissione ha rimproverato al notaio di avere, nella nota d'onorario legale emessa il 4 aprile 2018, quantificato una seconda volta "a tempo" delle prestazioni che, in base all'art. 1 cpv. 2 LTN, avrebbero dovuto già essere comprese nella parcella notarile del 30 marzo 2018. Il ricorrente contesta che vi sia stato un errore nella fatturazione delle sue prestazioni, rinviando alla sua lettera del 18 (recte : 12) aprile 2018 (doc. 6 allegato alla sue osservazioni alla Commissione), in cui aveva già illustrato alla segnalante il metodo di calcolo delle due note professionali in discussione. Sostiene che la fatturazione è stata allestita in piena trasparenza e separando le prestazioni legali da quelle notarili . 7.3. Ora, dal dettaglio della nota d'onorario legale del 4 aprile 2018 risulta in effetti che sono state fatturate anche prestazioni chiaramente connesse con la rogazione dell'atto pubblico. Figurano, ad esempio, nel tempo consacrato alle prestazioni del 30 gennaio 2018, 60 minuti per firma atto notarile , 45 minuti per bozza rogito e statuti , 15 minuti per bozza istanza di iscrizione , 15 minuti per istanza di iscrizione e 15 minuti per autentica firma L_____ . Prestazioni (e relative spese, pure fatturate nella nota legale), queste, che attengono alla rogazione e, così come correttamente ritenuto dalla precedente istanza, avrebbero dunque dovuto essere già contemplate nella parcella notarile del 30 marzo 2018. Ne discende che, anche su questo punto, la decisione impugnata merita di essere tutelata. 8. Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da

infliggere al ricorrente. 8.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti: - l'avvertimento; - l'ammonimento; - la multa fino a fr. 20'000.-; - la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio. La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2018.534 citata consid. 9.1, 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti). 8.2. In concreto, è innegabile che il notaio RI 1 ha infranto svariate norme attinenti all'attività di notaio. Seppur il rimprovero più grave (cioè quello di non avere chiarito chi fossero gli azionisti della SA) sia venuto a cadere, non possono essere trascurate le altre violazioni riscontrate (produzione di una copia non autentica di un atto pubblico e errori di fatturazione). La loro entità può tuttavia ancora essere considerata relativamente lieve. A favore dell'insorgente depone inoltre l'assenza di precedenti disciplinari in ambito notarile. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto ridurre la sanzione per le violazioni di cui si è detto a un ammonimento. La sanzione così commisurata, tra le più lievi previste dalla norma, risulta maggiormente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. 9. 9.1. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che nei confronti del ricorrente è pronunciato un ammonimento. 9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmM) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmM). Lo Stato è invece tenuto a rifondere al ricorrente, che si è avvalso dell'assistenza di un legale, un importo ridotto a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.